

L'assoluzione penale fa stato solo se arrivata in dibattimento

Decreto Sanzioni

Le sentenze definitive di assoluzione transitano nel processo tributario

Escluse le sentenze assolutorie in seguito a giudizio abbreviato

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Con l'entrata in vigore del decreto Sanzioni (atteso oggi all'esame del Consiglio dei ministri), le sentenze penali definitive di assoluzione (a seguito di dibattimento) perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso hanno efficacia di giudicato nel processo tributario. Potranno essere depositate anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza.

Si tratta di una previsione molto importante che, tuttavia, necessiterà di interpretazioni giurisprudenziali per comprendere

Necessarie le formule «perché il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso»

con esattezza la sua concreta applicazione, soprattutto nella prima fase. Ma vediamo sinteticamente la possibile operatività della nuova norma.

Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che:

- l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
- deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
- l'efficacia è limitata evidentemente ai medesimi fatti.

Non comportano di conseguenza alcuna efficacia di giudicato:

- analoghe sentenze assolutorie

ma pronunciate a seguito di giudizio abbreviato;

- sentenze assolutorie con altre formule;
- archiviazioni e pronunce di non luogo procedere emesse al Gup.

Pur comprendendo la necessità dello svolgimento di un dibattimento per attribuire alle pronunce penali efficacia così importante nel processo tributario, sotto un profilo concreto potrebbe realisticamente verificarsi che il contribuente indagato non abbia più interesse a richiedere una celere archiviazione in quanto irrilevante ai fini tributari, preferendo lo svolgimento del dibattimento, ancorché lungo ed oneroso, per giungere ad un'assoluzione da far valere nel procedimento tributario.

Nel caso di procedimento in Cassazione, accogliendo le osservazioni delle commissioni parlamentari, la norma prevede che tali sentenze assolutorie definitive possano essere depositate fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Le nuove norme entrano immediatamente in vigore, ma non è chiaro (e sarebbero auspicabili celeri interpretazioni giurisprudenziali sul punto):

- 1) da quando sarà possibile far valere gli esiti di tali sentenze (procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del decreto, o solo quelli intrapresi successivamente);
- 2) quando debbano essere state pronunciate le sentenze assolutorie penali che si intendono far valere nel giudizio tributario.

Esemplificando, si immagina che il decreto entri in vigore il 1° giugno: la rilevanza delle sentenze penali definitive interesserà i procedimenti tributari già in corso a quella data o soltanto quelli che verranno avviati successivamente? Si ritiene che le nuove norme trovino applicazione a tutti i procedimenti in corso; ma, a questo punto, la sentenza penale definitiva che per gli stessi fatti ha assolto il contribuente può essere anche di qualche anno fa (cioè antecedente all'entrata in vigore del decreto) o è necessario che essa sia divenuta definitiva o addirittura pronunciata dopo tale entrata in vigore?

È evidente che si tratta di circostanze di particolare rilievo, non fosse altro perché ci sono numerose



Oggi a Palazzo Chigi. Il decreto Sanzioni va all'esame del Consiglio dei ministri

LE CONDIZIONI

L'efficacia

La sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) ha efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che:

- sia pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
 - si tratti del medesimo soggetto e degli stessi fatti oggetto del processo tributario.
- Sono di conseguenza escluse e non comportano alcuna efficacia di giudicato:
- le sentenze assolutorie se pronunciate a seguito di giudizio abbreviato;
 - le sentenze assolutorie con altre formule;
 - le archiviazioni e le pronunce di non luogo procedere emesse al Gup

ipotesi in cui il contribuente, per il medesimo illecito tributario (costituente reato), è stato assolto da tempo nel processo penale, mentre è ancora pendente (ad esempio, in secondo grado o presso la Cassazione) il processo tributario.

È una circostanza per nulla rara, nonostante il dibattimento penale abbia in genere tempi più lunghi del processo tributario (caratterizzato normalmente da una sola udienza). Ad esempio perché, a differenza dell'amministrazione finanziaria, che per principio impugna quasi tutte le sentenze favorevoli alla parte privata, il Pm fa valutazioni molto più attente e ponderate prima di appellare le sentenze di assoluzione e quindi la pronuncia penale, in molti casi, può diventare definitiva più rapidamente.

Se la sentenza penale non deve essere successiva all'entrata in vigore del decreto, verosimilmente in questi casi i contribuenti invocheranno, nel procedimento tributario ancora pendente, la rilevanza di giudicato penale definitivo ancorché datato nel tempo.